



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO

(decreto di omologazione del concordato preventivo -articoli 180, 181, 182 e 185 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.ssa Francesca Bortolotti	Presidente relatore
dott. Massimiliano Segarizzi	Giudice
dott.ssa Cristina Longhi	Giudice

nel giudizio di omologazione del concordato del concordato preventivo n° 4 del ruolo generale dell'anno 2021 ha emesso il seguente

Decreto

rilevato che PRESTIGE HOUSE srl in liquidazione con ricorso depositato il 13.12.2019 ha proposto ai creditori un concordato preventivo;

che con decreto del 24.01.2020 questo tribunale ha ammesso la società al concordato preventivo ai sensi dell'art. 163 lf;

che all'esito dell'adunanza svoltasi il 18.3.2021 hanno votato a favore della proposta concordataria creditori rappresentanti crediti per euro 6.106.217,97 raggiungendo quindi una maggioranza del 65,819%;

ritenuto dunque che il concordato preventivo è stato approvato ai sensi dell'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267;

che il decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato comunicato al Pubblico ministero e notificato ai creditori dissenzienti;

che il Commissario ha depositato il parere motivato in ordine alla proposta concordataria;

che nessun creditore ha presentato opposizione;

ritenuto che la procedura si è regolarmente svolta;

rilevato inoltre che il concordato consiste nella cessione dei beni;

che dunque occorre nominare un comitato dei creditori ed un liquidatore, affinché quest'ultimo proceda alla liquidazione con le modalità previste dagli articoli da 105 a 108 ter del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, in quanto compatibili;

che la ricorrente ha proposto la nomina del liquidatore giudiziale nella persona del dott. Pier Paolo Rinaldi, soggetto avente i requisiti di cui all'art. 28 LF ed esente da conflitti di interesse con la ricorrente. Si ricorda che la giurisprudenza della Cassazione sul punto ammette pacificamente la nomina, quale liquidatore, di un soggetto indicato dalla ricorrente in presenza dei requisiti di legge (cfr. Cass. 15699/2011), che in ogni caso dovrà attenersi alle istruzioni indicate nel dispositivo.

Che il Commissario giudiziale, che viene confermato nelle sue funzioni, ed il liquidatore saranno coadiuvati dal Comitato dei Creditori formato da:

BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE

GM srl

Avv. MAURO POJER

PQM

Il Tribunale di Bolzano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa di concordato preventivo richiesto dalla PRESTIGE HOUSE SRL IN LIQUIDAZIONE, così decide:

A) omologa il concordato preventivo presentato dalla PRESTIGE HOUSE SRL IN LIQUIDAZIONE, nella persona del legale rappresentante e liquidatore Pierpaolo RINALDI;

B) nomina liquidatore giudiziale della procedura il dott. Pierpaolo RINALDI, il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

a) il liquidatore dovrà tenere informato il Commissario giudiziale, il Comitato dei creditori ed il Giudice delegato in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante relazioni almeno semestrali e, se richiesto dal Commissario giudiziale o dal Comitato dei creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà anche il Commissario giudiziale;

- b) il Commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori;
- c) il Commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 l. fall.;
- d) il Liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni secondo le modalità dettagliate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo quelle ritenute più opportune in ordine alle quali acquisirà il preventivo parere del Commissario giudiziale, del comitato dei creditori e del legale rappresentante della società; acquisito il parere di questi ultimi, delle modalità di liquidazione darà notizia al giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'inizio del loro compimento;
- f) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già in essere intestato alla procedura;
- h) la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire previo parere del Commissario giudiziale e del Comitato dei creditori;
- i) ultimate le operazioni di liquidazione, il Commissario giudiziale ed il Liquidatore depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l. fall.;
- l) i pagamenti verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati, previo parere del Comitato dei creditori, dal Commissario giudiziale.

C) nomina componenti del comitato dei creditori:

- BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE
- GM srl
- Avv. MAURO POJER

D) dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica in sede nonché alla società debitrice, al commissario giudiziale, al commissario liquidatore (che a sua volta provvederà a darne notizia ai creditori) e per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l. fall.

Bolzano, 27.05.2021

Il Presidente

dott. ssa Francesca

Bortolotti